



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica dirigenziale scolastica – Area V;
- VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010, relativo al personale con qualifica dirigenziale scolastica – Area V;
- VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 8/07/2019, relativo al personale dirigente dell'Area Istruzione e ricerca triennio 2016-2018;
- VISTO il C.I.R del Lazio dell'Area V – Dirigenza scolastica, stipulato in data 9/4/2015;
- VISTO l'art. 19, comma 1, lettera b), del citato CCNL/2006, concernente gli incarichi aggiuntivi;
- VISTO l'art. 10 del CCNL/2010 che sostituisce il comma 4 del predetto art. 19;
- VISTA la Direttiva M.I.U.R. prot. n. 383 del 24 aprile 2019 concernente la conferma degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie superiori e negli istituti educativi per l'a.s. 2019/2020;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della predetta direttiva, i posti disponibili non assegnati per conferma sono successivamente conferiti con incarico di reggenza;
- VISTA la nota del 22 agosto 2019 prot.n. 30599 con la quale questa Direzione Generale ha provveduto ad indicare in maniera orientativa i criteri che avrebbe adottato per il conferimento delle reggenze precisando al punto a) che “la presentazione della domanda, per una o più sedi scolastiche, non costituisce titolo di priorità, restando comunque in capo al Direttore Generale la scelta finale”;
- VISTO il CIN per il personale dell'area V della dirigenza scolastica del 22 febbraio 2007 ed in particolare il comma 2 dell'art. 2 concernente la determinazione dei compensi degli incarichi aggiuntivi;
- PRESO ATTO della disponibilità dei posti di dirigenza da assegnare a reggenza a decorrere dal 1° settembre 2022;
- VISTO il DDG n. 1351 del 29/8/2022, come successivamente rettificato e integrato, dal DDG 1386 del 31/08/2022, con il quale è stato pubblicato l'elenco nominativo delle reggenze assegnate per l'a.s. 2022/23;
- CONSIDERATO che l'incarico di reggenza è un incarico aggiuntivo che viene conferito per far fronte a specifiche esigenze di funzionamento dell'Amministrazione, lo stesso ha di norma durata annuale, fatte salve le ipotesi in cui l'Amministrazione può procedere alla revoca o al conferimento dello stesso per durata inferiore;
- VISTE le richieste pervenute all'USR per il Lazio circa la disponibilità ad assumere la reggenza di altro istituto oltre a quello di titolarità per il corrente a.s. 2022/2023;
- PRESO ATTO della disponibilità del dirigente scolastico GENTILE LIA, titolare dell'Istituzione scolastica “RMIC8BQ008 - I.C. CHIODI DIONIGI ROMEO - ROMA” ad assumere la reggenza dell'Istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO VIA L. RIZZO, 1 di ROMA “RMIC848001”;



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio

Direzione Generale

CONFERISCE

Art. 1 – Oggetto dell’incarico.

Per i motivi esposti in premessa, al dirigente scolastico GENTILE LIA, titolare dell’Istituzione scolastica “RMIC8BQ008 - I.C. CHIODI DIONIGI ROMEO - ROMA”, è conferito l’incarico di reggenza, con decorrenza dal 1° settembre 2022, presso l’Istituzione scolastica VIA L. RIZZO, 1 di ROMA “RMIC848001”, ove l’interessato/a assumerà servizio dandone assicurazione a quest’Ufficio.

Art. 2 – Durata dell’incarico.

Come esplicitato nelle premesse, l’incarico di reggenza, conferito per far fronte a specifiche esigenze dell’Amministrazione, ha durata dalla data del presente decreto fino alla fine dell’anno scolastico 2022/2023, fatte salve le ipotesi in cui l’Amministrazione può procedere alla revoca o al conferimento dello stesso per durata inferiore.

Art. 3 – Retribuzione reggenza.

Al predetto Dirigente viene corrisposta l’indennità di cui all’art. 43, comma 1, lettera i) del C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006 relativo al personale dirigente dell’Area V quadriennio normativo 2002-2005 e, in applicazione dell’art. 2, comma 2, del CIN Area V del 22/02/2007, un’integrazione della retribuzione di risultato (da corrispondersi in un’unica soluzione annuale), pari all’80% della retribuzione di posizione parte variabile relativa all’Istituzione scolastica affidata in reggenza, salva diversa disciplina ex art. 43 C.C.N.L. 8/7/2019 relativo al personale dell’Area istruzione e ricerca triennio 2016-2018.

Art. 4 – Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

Non dovranno sussistere cause di inconferibilità ed incompatibilità a svolgere l’incarico di cui trattasi, ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Rocco Pinneri